



COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
Città Metropolitana di Bologna

Piazza Unità d'Italia, 7 - CAP 40021 Borgo Tossignano - Tel. 0542/91111 - 91212 - Fax 0542/94066

e.mail: urp@comune.borgotossignano.bo.it - posta pec: comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 49 DEL 29/11/2021

REGOLAMENTO ORTI COMUNALI.

ART.1

Il Comune di Borgo Tossignano assegna lotti di terreno ai residenti per colture ortive al fine di favorire la socializzazione.

ART. 2

L'assegnazione dell'orto potrà essere effettuata ai cittadini residenti da almeno due anni nel Comune di Borgo Tossignano, che ne facciano richiesta su apposito modulo. I requisiti necessari per concorrere all'assegnazione sono i seguenti:

Persone di età non inferiore ai 55 anni che non svolgano alcuna attività lavorativa retribuita.

Invalidi e disabili (indipendentemente dall'età); fatto salvo l'utilità e la compatibilità dell'utilizzo dell'orto rispetto alla condizione del richiedente appartenente alle categorie di cui sopra.

Qualora le richieste pervenute superino il numero dei lotti disponibili, verrà redatta tra tutti i richiedenti, una graduatoria dettata dalle condizioni socio economiche (ISEE) che avrà valore annuale.

Se dopo l'assegnazione del lotto qualcuno recedesse, si procederà con l'affidamento nel rispetto dell'ordine della graduatoria esistente.

Ogni nucleo familiare, ove vi siano più persone aventi i requisiti potrà inoltrare una sola domanda e quindi ricevere l'assegnazione di un solo orto. Per nucleo familiare si intende la convivenza di fatto.

ART. 3

Al fine di favorire la socializzazione e lo scambio di esperienze tra generazioni diverse, una quota non inferiore al 5% della superficie a disposizione, è riservata all'assegnazione di cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

Residenza da almeno due anni nel Comune di Borgo Tossignano.

Età compresa tra i 18 ed i 55 anni non compiuti, o uguale o superiore ai 55 anni qualora in attività lavorativa. Qualora le domande superino il numero dei lotti disponibili, verrà compilata

una graduatoria delle condizioni socio economiche (ISEE) dei richiedenti con valore annuale.

ART. 4

Ogni orto non deve di norma superare i 100 mq. e deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario. Eventuale aiuto di familiari non può mai essere sostitutivo della presenza e del lavoro dell'assegnatario. In caso di assenza giustificata, l'assegnatario può farsi sostituire per un periodo limitato nel tempo e comunque non oltre 12 mesi.

Costituiscono motivi di revoca dell'assegnazione:

Il fatto che la coltivazione dell'orto venga effettuata continuativamente da persone diverse dall'assegnatario.

L'orto sia lasciato in stato di abbandono non giustificato o mal coltivato per un periodo di 3 mesi.

Il furto di oggetti o prodotti altrui.

Il mancato rispetto delle norme del Regolamento.

In caso di decesso di uno dei due coniugi/conviventi, l'assegnazione dell'orto spetta al coniuge/convivente superstite, purché ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti. Il coniuge/convivente è obbligato a farne richiesta entro tre mesi. In questo caso, non vi fossero i requisiti per procedere alla riassegnazione, si potrà concordare con i familiari un periodo di tempo nel corso del quale poter terminare la raccolta degli ortaggi.

Gli orti non possono essere ceduti ad altri, nè in affitto, nè sotto qualsiasi altra forma, pena la decadenza dell'assegnazione.

All'assegnatario è fatto divieto di modificare la perimetrazione dell'area ortiva di cui usufruisce.

ART. 5

È fatto assoluto divieto di costruire capanni ad uso individuale e manufatti vari, nonché di procedere all'installazione di recinzioni non autorizzate. Le recinzioni dovranno essere alte massimo mt. 1,00 tutte della stessa tipologia e colore. La recinzione perimetrale con i relativi cancelli di accesso, saranno posizionate dall'Amministrazione Comunale mentre quelle interne, a divisione delle particelle ortive, sono a carico dei concessionari. La manutenzione ordinaria di tutta la recinzione, delle aree limitrofe, strada di accesso compresa, spetta esclusivamente ai concessionari.

E' permessa l'installazione di massimo 2 serbatoi idrici da lt. 1000/cad. per ogni particella ortiva, tutti dello stesso modello definito e autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Non sono ammessi serbatoi di altre tipologie, botti, secchi, accumulo di attrezzature e materiali vari e quant'altro possano arrecare danno al decoro dei luoghi.

Le potature, fogliame e tutti i residui colturali che si possono creare, vanno conferiti esclusivamente in stazione ecologica presente sul territorio Comunale.

Forme diverse ai sensi della legge vigente, sono a carico del concessionario.

Art. 6.

Nelle aree ortive è vietata la coltivazione di piante che possano danneggiare i vicini assegnatari e l'uso di coperture.

L'impiego di attrezzature particolari deve essere esplicitamente autorizzato, facendo particolare attenzione a non creare situazioni di pericolo per bambini o animali, salvaguardando inoltre l'ordine e il decoro; i suddetti materiali devono integrarsi perfettamente con il paesaggio.

E' vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e le persone.

E' consigliato l'uso di antiparassitari ecologici.

Sono da preferirsi metodologie di coltivazione ecocompatibili, anche attraverso momenti di consulenza ed informazione, a cura dell'Amministrazione comunale.

Qualsiasi modifica all'esistente dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Sono a carico degli assegnatari gli eventuali consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle zone ad orti.

ART. 7

L'assegnatario non può cedere a terzi, dietro qualsiasi compenso, i prodotti dell'orto; in caso contrario verrà immediatamente revocata la concessione.

Eventuali eccedenze di produzione possono essere cedute gratuitamente a case di riposo, ospedali, scuole dell'infanzia o persone bisognose presenti sul territorio.

Possono essere concordate con le scuole, attività di coltivazione collettiva.

ART. 8

È tassativamente vietato il ricovero e l'allevamento di animali di qualsiasi specie, presso i box e le strutture autorizzate ivi presenti, nonché l'accesso di animali all'interno delle aree cortilive recintate.

ART. 9

Gli assegnatari si impegnano ad accudire le aree di pertinenza agli orti e a provvedere alla pulizia e alla sistemazione delle aree di uso comune.

L'uso dell'autovettura è riservato agli assegnatari dell'area ortiva, previa autorizzazione da parte del comune.

L'unico accesso consentito è procedendo da via Fratelli Cairoli a fianco dalla palestra comunale.

ART. 10

Gli assegnatari devono mantenere un atteggiamento individuale e collettivo, mirato al rispetto e al decoro, tenendo conto che l'area in oggetto si trova all'interno del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e del Parco Comunale Lungofiume nonché in prossimità di una pista ciclo pedonale di notevole importanza turistica.

ART. 11

L'assegnazione dell'area ortiva a ciascun avente diritto, ha validità annuale e si intende rinnovata di anno in anno qualora non sorgano motivi contrastanti le norme del presente regolamento previa semplice richiesta scritta che deve pervenire entro il mese di ottobre.

Nel caso contrario l'area verrà rimessa a disposizione della graduatoria.

ART. 12

L'amministrazione Comunale provvede ogni anno a verificare l'andamento della gestione orti, il rispetto delle norme, verifica al censimento dei lotti liberi e alla eventuale loro riassegnazione, sulla base delle domande pervenute.

ART. 13

L'assegnatario si impegna ad accettare le condizioni previste dal presente regolamento e a comunicare l'eventuale intento di rinuncia all'assegnazione.

ART. 14

L'assegnatario che non osserverà le norme del presente Regolamento verrà prima richiamato al rispetto del regolamento stesso. Se entro un mese l'assegnatario non risolve le cause che hanno originato il richiamo, si procederà alla revoca dell'assegnazione dell'orto, nonché al rimborso dell'eventuale danno causato.

ART.15

L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui ricorrano esigenze di carattere pubblico, può disporre delle aree transitoriamente destinate ad orti, dandone comunicazione agli assegnatari, i quali ultimi non hanno diritto ad alcun compenso a qualsiasi titolo e all'assegnazione di altra area per lo stesso fine.

ART. 16

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile e penale per danni o incidenti a persone e cose.